

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Umbria, Sezione I, 15 gennaio 2010, n. 4

Ai fini della ricostruzione dell'effettiva volontà dell'elettore non può assumere alcuna rilevanza una dichiarazione sostitutiva rilasciata a posteriori. Infatti, non vi è alcun elemento certo che consenta di ricondurre quella dichiarazione a una determinata scheda. La volontà degli elettori può essere ricostruita solo mediante le indicazioni rinvenibili nella scheda elettorale.

Omissis

... il voto espresso dall'elettore è segreto per definizione e la dichiarazione resa in proposito dallo stesso elettore non può essere in alcun modo verificata, e al più può essere smentita nel caso accidentale e marginale che in un determinato seggio elettorale non si rinvenga neppure una scheda il cui contenuto corrisponda a quanto autodichiarato dall'elettore (peraltro, come si vedrà appresso, nella presente vicenda ricorre proprio questa situazione).

Sin qui, si sono espone le ragioni che porterebbero ad escludere la rilevanza delle dichiarazioni "sostitutive" degli elettori. Ad esse però si può replicare che qui non si discute di attribuire alle dichiarazioni degli elettori una efficacia probatoria in senso proprio, ossia di farle prevalere sul risultato degli scrutini, ma solo prenderle in considerazione al fine di procedere ad una verifica dei voti espressi.

Ed in questi limiti si può ammettere che la dichiarazione sostitutiva del privato costituisca indizio di anomalia sufficiente per sottoporre a verifica le operazioni elettorali. Ciò, quanto meno, qualora si possa ragionevolmente ipotizzare - come avviene nel caso in esame, data l'esiguità del numero delle preferenze espresse per le parti in causa e di quelle in contestazione - che una verifica, oltre ad individuare l'effettiva consistenza della pretesa azionata in giudizio, riesca anche a confermare o smentire il contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate a sostegno di quella pretesa (così eventualmente dando ingresso alla "sanzione", lato sensu intesa, che l'ordinamento ricollega alle dichiarazioni mendaci).

Omissis

... l'articolo 57, quinto comma (secondo la numerazione originaria dei commi), del d.P.R. 570/1960 dispone che «sono (...) efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata». Ma la sua applicazione presuppone che si sia in presenza di un voto di preferenza univocamente espresso ancorché scritto in uno spazio diverso da quello appropriato.

Nel caso in esame, invece, non si pone tanto il problema (superabile) dello spazio, quanto quello della presenza di due voti di preferenza, per altrettanti candidati, espressi con identiche modalità (vale a dire: apposizione del cognome e nome accanto a due distinti simboli di lista non votati, entrambi diversi da quello della lista votata, cui appartengono i candidati).

Ciascuna di tali preferenze, considerata a sè, avrebbe potuto essere ricondotta alla previsione dell'articolo 57, comma quinto. Coesistendo, proprio perchè uguali e divergenti, sono invece destinate ad elidersi reciprocamente, in quanto manifestazione di una volontà, quanto all'espressione della preferenza, non intelligibile.

Il ricorrente invoca l'art. 57, ultimo comma (decimo secondo la numerazione originaria) a norma del quale «le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle». La sua tesi si articola in due punti:

(a) la disposizione va interpretata nel senso che non sono nulle "tutte" le preferenze espresse sulla scheda, ma solo quella, o quelle, "eccedenti": resterebbe dunque salva (essendone consentita solo una) la prima;

(b) nel caso in esame, la preferenza da salvare sarebbe proprio quella riferita al ricorrente (...).

La prima affermazione è discutibile. Da un punto di vista letterale, la formulazione della norma non è univoca nel senso voluto dal ricorrente, ma potrebbe anche essere interpretata nel senso che in caso di eccedenza sono nulle "tutte" le preferenze espresse. Più rilevante è l'obiezione che, sul piano razionale, salvare un voto di preferenza scartandone un altro significa sostituire arbitrariamente la volontà dell'interprete a quella dell'elettore. Ed invero, quest'ultimo ha creduto, erroneamente, di poter esprimere la preferenza per due candidati; nessuno può presumere di sapere per quale dei due avrebbe votato, ove fosse stato consapevole di poter esprimere una preferenza sola.

Dato e non concesso, tuttavia, che sia possibile ricostruire presuntivamente la volontà dell'elettore, l'unico criterio plausibile (o il meno arbitrario) è quello dell'ordine, o sequenza, in cui sono stati scritti i nomi: il nome scritto per primo prevale su quello scritto per ultimo; e si presume scritto per primo il nome scritto più in alto e per ultimo quello scritto più in basso mentre fra i nomi scritti sulla stessa linea, prevale quello scritto a sinistra. Tale criterio è anche il più aderente alla lettera della legge, dato e non concesso che questa vada interpretata come sostiene il ricorrente.

Invece, ad individuare la volontà effettiva dell'elettore, non può assumere alcuna rilevanza una dichiarazione sostitutiva rilasciata a posteriori. Infatti, non vi è alcun elemento certo che consenta di ricondurre quella dichiarazione a quella scheda (ovviamente anonima), e comunque non è consentito ricostruire la volontà degli elettori se non mediante le indicazioni rinvenibili nella scheda elettorale.

Omissis